



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

Oggetto: Firma elaborati con timbro recante la denominazione della STP iscritto presso l'Ordine senza indicazione del socio professionista autore dell'elaborato.

Rispondiamo in merito alla segnalazione di un iscritto, il quale, ravvisa la mancanza di sottoscrizione di un progetto da parte di professionista (nome, cognome, specializzazione, ordine di appartenenza, numero di iscrizione individuale), ma recante unicamente il timbro della STP ("STP1 - Collegio Periti Lecco . Studio Corti - Lecco").

Il quesito nasce dalla difficoltà di individuare il professionista persona fisica, che abbia realizzato effettivamente l'elaborato professionale, stante la responsabilità personale del professionista.

Circa la possibilità di esercitare professioni intellettuali ordinistiche in forma societaria, va ricordato che il nostro ordinamento ha introdotto e regolamentato la società tra professionisti (STP) con l'art. 10, L. 12 novembre 2011, n. 183 (quale modificato dall'art. 9 bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27).

Tale norma detta una disciplina generale, che vale per tutti quei tipi di società per i quali non sia prevista una specifica disciplina per la singola professione, come ad esempio per le società tra avvocati. In forza dell'art. 10 L. n. 183 del 2011, possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda- fra l'altro- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.

Da tale disciplina si evince che è possibile costituire società per lo svolgimento di attività riservate a soggetti iscritti in specifici albi professionali alle condizioni previste dall'art. 10 L. n. 183 del 2011 e che il contratto d'opera può essere stipulato dal cliente con la società, ma la prestazione intellettuale dev'essere resa da un socio professionista "in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta", vale a dire- in caso di attività "protetta"- da un socio professionista iscritto all'Albo.

In particolare, il timbro professionale per sottoscrivere il progetto ("STP1 - Collegio Periti Lecco . Studio Corti - Lecco"), recante la denominazione della società deve contenere l'indicazione "*società tra professionisti*" (art. 10, comma 5, L. n. 183/2011). Nonostante la legge utilizzi l'espressione "*in qualunque modo formata*", trovano applicazione le norme del codice civile che dispongono sul punto:

- l'art. 2292 c.c., che prevede che, per le società in nome collettivo, la ragione sociale contenga il nome di almeno un socio;
- l'art. 2314 c.c., che prevede, per le società in accomandita semplice, che la ragione sociale contenga il nome del socio accomandatario;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

- l'art. 2463, comma 1, n. 2, c.c., che prevede, per le società a responsabilità limitata, che la denominazione sociale contenga l'indicazione di società a responsabilità limitata o di srl (Comitato Notarile del Triveneto - settembre 2013 - Denominazione o ragione sociale di S.T.P.).

Per gli elementi descrittivi, dedotti dall'istante, la denominazione della società, non riporta la dicitura "società tra professionisti", né la sua abbreviazione "s.t.p.", ma fa riferimento, presumibilmente, al numero di iscrizione nella sezione speciale dell'albo di Lecco (STP1). La denominazione della società deve essere esattamente identificativa la persona giuridica di riferimento (quindi, "Studio Corti s.t.p.").

Sulla "personalità" fisica a sottoscrivere gli elaborati, si può ragionevolmente ritenere che la corretta indicazione della denominazione sociale, per come è stata regolata dalla legge, consenta di risalire anche al socio professionista che ha realizzato personalmente il progetto.

Infatti, la lettera dell'articolo 8 comma 1, letta in combinazione, con il comma 2 D.M. 34/2013 ("Obbligo di iscrizione") è chiaro nello stabilire che *"La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"*.

Il comma 2 del medesimo articolo sottolinea che *"La società multidisciplinare è iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo"*.

Quindi, con l'articolo 8, composto da due commi, il Legislatore ha voluto evidenziare che: a) è possibile costituire *Società multidisciplinari*, come prescrive l'art. 10 comma 8 Legge n. 183/2011; b) nel caso in cui non fosse individuata nello statuto l'attività professionale *"individuata come prevalente"*, la STP sarà iscritta *"presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"* (art. 8 co. 1 D.M. 34/2013).

Anche in questo caso, la norma assicura la possibilità di individuare i professionisti e le STP, da cui fanno parte, dal momento che la legge stabilisce le condizioni di incompatibilità all'iscrizione di più STP (art. 10, co. 6 L. n. 183/2011) e regola specifici rapporti di solidarietà nel caso di comportamenti disciplinari contrari al codice deontologico, che dovessero essere contestati al socio professionista appartenente ad una STP (v. art. 10, co. 4 lett. d e comma 7, L. n. 183/2011).

Peraltro, il Legislatore nell'articolo 7, commi 1 e 2, D.M. 34/2013 si è preoccupato dell'affidamento dei terzi stabilendo l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese onde realizzare le finalità legate alla pubblicità notizia.

"Con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'articolo 6, la società tra professionisti è iscritta nella sezione speciale istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

gennaio 2025

La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1 riporta la specificazione della qualifica di società tra professionisti” (art. 7 commi 1 e 2 D.M. 34/2013).

Infine, la società tra professionisti è tenuta a sottoscrivere apposita polizza di copertura per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività che concorre con quella personale in possesso del socio professionista, estensore materiale dell'elaborato professionale.

Quindi, Le STP, a seconda dell'oggetto sociale, possono essere costituite:

- per l'esercizio di una sola attività professionale (STP Monodisciplinare): in questo caso la domanda di iscrizione deve essere rivolta al Consiglio dell'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP, risultando quindi irrilevante l'Ordine territoriale in cui sono iscritti i soci professionisti o socio professionista (nel caso di società di capitali unipersonale);

- per l'esercizio di più attività professionali (STP Multidisciplinare): in questo caso l'iscrizione della STP deve essere effettuata presso l'Albo cui fa riferimento l'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo della società. Se non risulta un'attività prevalente, la STP deve iscriversi in tutti gli Albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 del D.M. 34/2013).

In conclusione, le “società tra professionisti” sono state istituite proprio per consentire l'esercizio della professione protetta anche nella forma della persona giuridica, costituita secondo le previsioni codicistiche del libro V del codice civile in materia di società. Pertanto, le modalità di sottoscrizione degli elaborati professionali sono gli stessi utilizzati da una persona giuridica nell'esercizio dell'attività economica e commerciale e, quindi, trattandosi di “società tra professionisti”, dell'attività professionale.